

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI PER IL SERVIZIO DI DORMITORIO, L'ACCOGLIENZA E PER LA PROTEZIONE DIURNA DI PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVE MARGINALITÀ SOCIALE E SENZA DIMORA

TRA

Il Comune di Como – Settore Politiche Sociali, con sede in Via Vittorio Emanuele II, 93, Codice Fiscale 80005370137, P.IVA 00417480134, nella persona della Dott.ssa Maria Antonietta Luciani domiciliata per la carica presso il Comune di Como, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Politiche Sociali.

E

Fondazione Caritas “Solidarietà e Servizio” Onlus, con sede in Como, Piazza Grimoldi numero 5 – CAP 22100, Codice Fiscale 95069480135, P.IVA 03823990134, nella persona del Legale Rappresentante Mario Luppi, nato a Bollate (MI) il 11 marzo 1949 il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Organizzazione;

Richiamati:

- L'art. 118, comma 4, Costituzione che esprime il principio di c.d. “*sussidiarietà orizzontale*”;
- Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*”, e in particolare gli artt. 13 e 14;
- La Legge n. 328 del 8 novembre
- 2000, “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- Il D.Lgs n. 117 del 3 Luglio 2017 “*Codice del Terzo settore*” e, in particolare, l'articolo 55 per il quale le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale, tra cui interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della Legge 328/2000, Servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/1992 ed alla Legge 112/2016, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti e, in particolare, di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 con il quale sono state adottate le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-56 del Decreto legislativo n. 117 del 2017 (“*Codice del Terzo settore*”);
- La Legge della Regione Lombardia 14 febbraio 2008, n. 1 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso*”;
- La Legge della Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 “*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*” e ss.mm.ii., la quale:
 - all'articolo 2 esprime che il governo della rete delle Unità di Offerta sociali si ispira ai principi di: a) libertà di scelta, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni, b) personalizzazione delle prestazioni, ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona, c) sussidiarietà verticale e orizzontale; d) effettività ed efficacia delle prestazioni erogate;
 - all'articolo 13 pone in capo ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative

concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, e: a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali; b) riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale; c) definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti;

- La DGR n. 4563 del 19 Aprile 2021 *"Approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023"*;
- Il *"Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali di Contrasto alla Povertà 2021 – 2023"*, (22A01214) approvato con Decreto del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali il 30/12/2021;
- Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023;
- Le *"Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia"*, approvate in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015;
- Il *"Regolamento per l'amministrazione condivisa di beni materiali ed immateriali del Comune di Como"*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 02/10/2023;

Premesso che:

Il Settore Politiche Sociali del Comune di Como ritiene opportuno instaurare con idoneo Ente un rapporto convenzionale ai sensi del Codice del Terzo settore che consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con gli Enti del Terzo Settore *"Convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"*;

A tal fine il Settore Politiche Sociali del Comune di Como ha proceduto alla pubblicazione di apposito Avviso pubblico con il quale è stata sollecitata la presentazione di proposte da parte di Enti del Terzo Settore operanti nel settore finalizzato all'attivazione di un percorso di co-progettazione;

Dal giorno 06/11/2023 al giorno 27/11/2023 è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.comune.como.it, uno specifico *"Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di un partner per la co-progettazione e gestione di interventi per il servizio di dormitorio e l'accoglienza e per la protezione diurna di persone in condizione di grave marginalità sociale e senza dimora in regime di compartecipazione di mezzi e risorse"*, per consentire a tutti gli Enti del Terzo Settore del territorio di accedere alla collaborazione con l'Ente;

Tanto richiamato e premesso, il Settore Politiche Sociali del Comune di Como e Fondazione Caritas *"Solidarietà e Servizio"* Onlus convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Settore Politiche Sociali del Comune di Como e Fondazione Caritas *"Solidarietà e Servizio"* Onlus per la realizzazione di interventi per la protezione notturna e diurna di persone in condizione di grave marginalità sociale e senza dimora in regime di compartecipazione di mezzi e risorse.

L'Ente si impegna a svolgere le attività con le modalità e finalità indicate nel documento descrittivo allegato alla presente Convenzione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Destinatari ed attività

I destinatari principali degli interventi saranno persone in condizione di grave marginalità sociale e senza dimora, che vivono sul territorio comasco oltre che i nuclei familiari migranti di rientro in Italia da Paesi terzi.

L'Ente si impegna a garantire la realizzazione delle attività previste nel documento descrittivo allegato.

Art. 3 - Obblighi dell'Organizzazione

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus garantisce personale adeguatamente formato e la disponibilità di un numero di volontari aderenti come indicato nel documento descrittivo, assicurando la loro specifica competenza e preparazione professionale per gli interventi da realizzare, nel rispetto della normativa vigente.

Il rapporto con il personale dipendente o con eventuali collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalla normativa previdenziale e fiscale in materia.

L'Ente si impegna a garantire il rispetto da parte del personale impiegato della normativa vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali nella materia di interesse della presente Convenzione.

Tutto il personale volontario operante in Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus è regolarmente assicurato ai sensi degli Artt. 4 e 7, comma 3, della Legge 266/1991 e dell'Art. 30, commi 3 e 5, della Legge 383/2000.

Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus si impegna a stipulare apposita polizza di responsabilità civile verso terzi, sé stessa e personale impiegato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente il Settore Politiche Sociali del Comune di Como da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente Convenzione.

Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus provvederà alla nomina di un unico responsabile/referente per tutto quanto previsto nella presente Convenzione e comunicherà al Settore Politiche Sociali del Comune di Como, il relativo recapito e le modalità di contatto.

Art. 4 - Locali ed attrezzature

Il Settore Politiche Sociali del Comune di Como mette a disposizione della co-progettazione la sede del Dormitorio della Città di Como. Il Dormitorio è situato negli immobili di proprietà dell'Associazione Piccola Casa Federico Ozanam siti in Via Napoleona al civico 34, in locazione al Comune di Como.

La struttura ha capienza gestionale pari a 56 posti, di cui n. 49 posti per ospiti uomini e n. 7 posti per ospiti donne. L'onere per il Comune di Como è pari ad un totale complessivo stimato di euro 75.000,00 annui (affitto dell'immobile e relative utenze).

Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus mette a disposizione della co-progettazione l'immobile in locazione dalla Parrocchia di San Fedele adeguatamente arredato per poter garantire le attività del diurnato. L'immobile è sito in Via Giovio al civico 42, zona della Città facilmente accessibile per le persone senza dimora.

Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus dovrà garantire dall'inizio dell'attività un recapito telefonico dedicato presso il quale sia reperibile il referente del Progetto o sia attiva una segreteria telefonica ascoltata regolarmente.

Art. 5 - Obblighi del Settore Politiche Sociali del Comune di Como

Il Settore Politiche Sociali del Comune di Como si impegna a:

- Favorire la rete con i Servizi Sociali del territorio attraverso:

Il coinvolgimento dei Servizi sociali dei Comuni di residenza delle persone senza dimora, al fine di garantire una presa in carico condivisa;

Il coinvolgimento dei Servizi territoriali al fine di contribuire alla creazione di una "cultura" di corresponsabilità nella gestione delle persone che faticano a trovare soluzioni sufficientemente adeguate ai bisogni che presentano.

- Analizzare eventuali opportunità per rendere fruibili, come luogo di ospitalità, risorse che risultano inutilizzate sul territorio (anche attraverso il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore).

Mette a disposizione della co-progettazione un ambiente informatizzato (Piattaforma ICARE) al fine di permettere all'Ente partner di raccogliere dati significativi rispetto all'utenza accolta e di garantire il monitoraggio degli ingressi, delle richieste di aiuto e della rendicontazione delle attività di progetto.

Art. 6 - Spese ammissibili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione il Settore Politiche Sociali del Comune di Como provvederà al rimborso delle seguenti spese sostenute da Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus:

- Spese assicurative;
- Costi sostenuti per il personale retribuito;
- Acquisto di materiale, attrezzature e spese varie documentate e necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
- Spese per la formazione del personale e dei volontari;
- Spese generali di funzionamento ed organizzazione imputabili alla presente Convenzione nel limite massimo del 5% delle spese rimborsate;

Le risorse messe a disposizione dal Settore Politiche Sociali del Comune non possono essere superiori al 90% del costo degli interventi così come previsto dal "*Regolamento per l'amministrazione condivisa di beni materiali ed immateriali del Comune di Como*", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 02/10/2023;

Il Settore Politiche Sociali del Comune di Como procederà al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un importo complessivo massimo di € 971.000,00.

Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus si impegna a co-finanziare almeno il 10% del costo totale delle attività proposte nel Progetto.

Art. 7 - Rendicontazione e pagamenti

Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus si impegna a inviare all'Ufficio Servizi Sociali - servizisociali@comune.como.it - del Comune di Como, trimestralmente, un monitoraggio quantitativo e qualitativo relativo all'andamento del Servizio.

Il Settore Politiche Sociali del Comune di Como potrà richiedere approfondimenti in ogni momento, qualora se ne ravvisi la necessità.

Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus si impegna a inviare al Settore Politiche Sociali

del Comune di Como una relazione annuale, anch'essa comprensiva di dati quantitativi e qualitativi, rispetto agli interventi effettuati e all'attività svolta in base alla presente Convenzione.

Il Settore Politiche Sociali del Comune di Como provvederà al rimborso delle spese rendicontate di cui all'Art. 6 della presente Convenzione secondo le modalità di seguito riportate:

- con la presentazione da parte di Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus di apposita richiesta "*Dichiarazione in ordine al regime fiscale su erogazione contributi*" inviata a mezzo PEC;
- sarà effettuato un rimborso spese trimestrale in seguito all'esposizione dei costi sostenuti.

Art. 8 – Durata

La presente Convenzione ha durata sino al 30 settembre 2027. Eventuale risoluzione anticipata della presente Convenzione può essere stabilita di comune intesa dai soggetti sottoscrittori.

Art. 9 - Protezione dati personali

Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus garantisce al Settore Politiche Sociali del Comune di Como, con la sottoscrizione del presente Convenzione, che il trattamento dei dati personali, effettuato per suo conto, avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione nonché in piena conformità con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, nel rispetto delle finalità di cui alla presente Convenzione. In particolare, adotta misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Sarà possibile ogni operazione di controllo da parte del Settore Politiche Sociali del Comune di Como attinente alle procedure adottate dall'Organizzazione in materia di riservatezza, di protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi assunti.

Con comunicazione specifica l'Ente accetterà la nomina a Responsabile Esterno come sopra descritta: tale nomina avrà durata pari a quella della Convenzione e, in caso di cessazione anticipata, non produrrà ulteriori effetti a far data dalla cessazione stessa.

Art. 10 – Controlli

Il Settore Politiche Sociali del Comune di Como, attraverso i propri referenti, si riserva di procedere alla verifica e vigilanza sul corretto delle attività oggetto della presente Convenzione, segnalando eventuali rilievi al Referente individuato da Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus, il quale dovrà adottare tempestivamente misure idonee.

Art. 11 - Recesso e Risoluzione

Le parti possono recedere della presente Convenzione dandone comunicazione scritta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con almeno 30 giorni di anticipo, con rimborso delle spese sostenute per gli interventi effettuati fino alla data del recesso.

Il Settore Politiche Sociali del Comune di Como si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione in qualunque tempo, previa diffida scritta, inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con assegnazione di un termine per le eventuali deduzioni, senza alcun genere d'indennità per l'Ente del Terzo Settore, qualora si fossero verificate da parte della stessa gravi o ripetute inadempienze, irregolarità, negligenze, attività e comportamenti non congrui e consoni agli scopi della presente Convenzione durante lo svolgimento del progetto. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b) inosservanza delle leggi in materia, di volontariato, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti per quanto applicabili;

L'Ente può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC,

per provata inadempienza da parte del Settore Politiche Sociali del Comune di Como di impegni previsti nella presente Convenzione.

In tutti i casi con l'interruzione delle attività di cui alla presente Convenzione, si interrompe l'impegno del Settore Politiche Sociali del Comune di Como ad erogare i rimborsi previsti all'art. 7 ed è esclusa ogni eventuale richiesta di indennizzo da parte di Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus.

Art. 12 – Spese

La presente Convenzione sarà assoggettata a registrazione nel caso sorga contestazione dalla parte che ne ha interesse, a sua cura e spese, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

La presente Convenzione non è assoggettata ad imposta di bollo perché stipulato tra Ente Pubblico e Onlus.

Art. 13 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice civile.

Letto e sottoscritto agli atti d'ufficio